

## **VERBALE DI ACCORDO**

Padenghe del Garda, 30 Novembre 2022, presso la sede della società GARDA UNO s.p.a.

### **TRA**

la GARDA UNO s.p.a., qui rappresentata dal Direttore del personale Sig. Pietro Lazzarini, di seguito anche indicata con la "Società"

### **E**

La RSU, in persona della Sig.ra Elvira Baggio, Sebastiano Cominelli e Christian Menoni, assistita dalla FILCTEM – CGIL di Brescia, in persona della sig.ra Patrizia Moneghini, di seguito anche indicate con le "Rappresentanze Sindacali"

di seguito congiuntamente indicate anche con "le Parti".

### **PREMESSO CHE**

- In data 18.7.2016 le Parti hanno sottoscritto un accordo aziendale di 2° livello concernente il Premio di Risultato Variabile per l'anno 2016; tale accordo è scaduto il 31.12.2016;
- In data 22.9.2017, 14.12.2018, 9.12.2019, 26.11.2020 e 29.6.2021 le Parti hanno concordato la proroga del predetto accordo aziendale rispettivamente per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
- Le parti si sono incontrate per rinnovare il Premio di Risultato variabile anche per l'anno 2022.
- La Società si è dichiarata disponibile a rinnovare il citato accordo aziendale ed intende discutere ed introdurre anche nuovi parametri ed indicatori, ai quali correlare l'erogazione del Premio di Risultato variabile, nonché definire nuovi criteri di distribuzione del Premio stesso.
- In relazione alla eccezionale ed attuale congiuntura economica, riconducibile in particolare al conflitto Russo-Ucraino, e stante l'impossibilità, al momento attuale, di definire nuovi parametri ai quali correlare il predetto Premio di Risultato Variabile, le Rappresentanze Sindacali hanno chiesto di prorogare temporaneamente la validità dell'accordo aziendale del 18.7.2016 a tutto il 31.12.2022.
- La Società si è dichiarata disponibile a rinnovare l'accordo sul Premio di Risultato Variabile per l'anno 2022, mediante la proroga dell'intesa sottoscritta il 18.7.2016, come modificata dall'accordo in data 22.9.2017, mantenendo l'attuale struttura del Premio di Risultato Variabile stesso come già definito nell'accordo del 18.7.2016.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **1) PREMESSE.**

Le premesse, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, costituiscono patti e formano parte integrante del presente accordo.

#### **2) PREMIO DI RISULTATO VARIABILE PER L'ANNO 2022.**

Le Parti confermano che per l'anno 2022 si continuerà a dare applicazione integrale a quanto già previsto e concordato nel Verbale di accordo del 18.7.2016, relativo al Premio



di Risultato Variabile annuo, come modificato ed integrato dall'accordo sottoscritto in data 22.9.2017, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Sono pertanto confermate anche per l'anno 2022 tutte le clausole concordate ai punti da 1 a 6 del citato accordo aziendale 18.7.2016, nonché da 1 a 4 dell'accordo 22.9.2017, anche in riferimento ai parametri di Redditività, di Partecipazione alla formazione e di Qualità, agli obiettivi annui ivi stabiliti e alle erogazioni massime ad essi correlate.

Le Parti concordano espressamente che, fermo restando quanto sopra stabilito, l'ammontare del Premio di Risultato per l'anno 2022, calcolato al raggiungimento del 100% di tutti gli obiettivi e considerato quale valore massimo erogabile per ogni livello d'inquadramento, sarà pari a quanto indicato nella tabella che segue.

<b>Livello d'inquadramento</b>	<b>Ammontare annuo lordo complessivo del PDR</b>
Q	€ 2.192,15
8	€ 1.949,61
7	€ 1.791,04
6	€ 1.632,45
5	€ 1.436,56
4	€ 1.333,95
3	€ 1.250,00
2	€ 1.091,41
1	€ 932,83

Le Parti si danno atto e confermano che tutte le erogazioni economiche relative al Premio di Risultato variabile per l'anno 2022, sono state quantificate forfettariamente, comprendendo nel loro ammontare tutti i propri riflessi, diretti ed indiretti, su tutti gli istituti contrattuali e/o legali, sui quali, pertanto, non sarà computato.


AI sensi dell'art. 1, Legge 29 maggio 1982, n. 297, si concorda che il Premio di Risultato Variabile non sarà computato ai fini del calcolo del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.)

### **3) REGIME IMPOSITIVO**

Ai fini dell'accesso al particolare trattamento fiscale agevolato (cd. detassazione) le Parti si danno atto e concordano che il presente Accordo aziendale rientra nel campo di applicazione della disciplina di cui all'art. 51 del TUIR, come modificato dall'art. 1, comma 182 e seguenti della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Bilancio 2016), altresì modificato dall'art. 1, comma 160 della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), dall'art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 1, commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), al Decreto del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero delle Finanze in data 25.3.2016, nonché, infine, alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15.6.2016 e alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 29/03/2018 e n.28/E del 15/06/2018.

Il presente Accordo aziendale rientra nella disciplina di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo n. 81/2015, dell'art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.

Ai fini della verifica del miglioramento dei suddetti parametri ed indicatori (Redditività, Partecipazione alla formazione e Qualità) realizzata nell'anno anno di riferimento (2022), anche ai fini dell'accesso al regime di tassazione agevolata di cui al precedente capoverso, a seguito di valutazione congiunta delle Parti dei dati registrati negli ultimi anni e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni generali del settore di riferimento, Le Parti



concordano di assumere quali valori di riferimento "iniziali", rispetto ai quali, quindi, verrà misurato il miglioramento dei parametri ed indicatori stessi i valori raggiunti nell'anno 2021.


#### **4) DECORRENZA E DURATA.**


Il presente accordo, costituito di 3 pagine, decorre dal giorno 1.1.2022, e sarà valido a tutto il 31.12.2022.


Le Parti si incontreranno a decorrere dal mese di gennaio 2023 per avviare il confronto sul nuovo Premio di Risultato Variabile triennale per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto.

GARDA UNO s.p.a.



RS  
  
Ugo Sestini  


FILTCEM-CGIL  
  
Patrizia Monaghini